

Ammissione al gratuito patrocinio: gli effetti retroagiscono dal momento della domanda

Condizionare gli effetti dell'ammissione alla data di emissione della delibera pregiudica illogicamente i diritti dell'istante (Cass. civile, ordinanza n. 3050/2021).

Pubblicato il 16/03/2021



Condizionare gli effetti dell'ammissione alla data di emissione della delibera, anziché farli retroagire al tempo della domanda, pregiudica illogicamente i diritti dell'istante (Cass. Ord. 3050/2021).

Gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza viene presentata, o perviene all'ufficio del magistrato, oppure dal primo atto in cui interviene il difensore, qualora l'interessato faccia riserva di presentare l'istanza e questa sia depositata entro i venti giorni successivi. Così stabilisce l'[art. 109 del DPR 115/2002](#), la norma prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Infatti, non si può far dipendere il diritto al beneficio dal provvedimento di ammissione, atteso che la parte o il difensore non hanno alcuna possibilità di influire su tali tempistiche.

In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza 4 dicembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3050 (testo in calce).

Sommario

- [La vicenda](#)
- [Riferimenti normativi](#)
- [L'ammissione al gratuito patrocinio produce effetti dal momento della domanda](#)
- [Conclusioni](#)

La vicenda

Un avvocato chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività svolta, in sede penale, a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il giudice liquidava il compenso limitatamente alla fase di studio della pratica per l'importo di circa 225,00 euro oltre accessori. Il legale proponeva opposizione, in quanto chiedeva il corrispettivo anche in relazione alla fase introduttiva e di istruzione della causa. Il Tribunale rigettava la domanda, giacché alla data dell'udienza non era ancora stato adottato il provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito. Inoltre, si contestava all'avvocato di aver presenziato in sostituzione del legale di fiducia. Si giunge così il Cassazione.

Riferimenti normativi

Nel caso in esame, viene in rilievo il [DPR 115/2002](#). In particolare:

- l'art. 82 c.1, rubricato "onorario e spese del difensore", prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa";
- l'art. 109, rubricato "decorrenza degli effetti", prevede che "gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del

magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”.

Inoltre, si ricorda che il [d.lgs. n. 150/2011](#), sulla semplificazione dei riti, all'art. 15 si occupa dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia.

- Per un approfondimento si rimanda alla [guida sul patrocinio a spese dello Stato](#).

L'ammissione al gratuito patrocinio produce effetti dal momento della domanda

L'avvocato sostiene che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio retroagiscono al momento della domanda, pertanto, l'attività dallo stesso svolta in udienza andava remunerata benché, in quel momento, il provvedimento di ammissione non fosse ancora stato emesso. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio le informazioni e gli atti rilevanti in relazione alla pronuncia di liquidazione (art. 15 d. lgs. 150/2011). La Suprema Corte considera fondata la doglianza del legale. Innanzitutto, il Tribunale non ha esaminato gli atti da cui emergeva che il ricorrente era stato nominato in sostituzione dell'avvocato di fiducia, non comparso in udienza. Inoltre, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata formulata anteriormente all'udienza in cui l'avvocato era stato nominato difensore d'ufficio. I supremi giudici ribadiscono che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui:

- l'istanza è stata presentata,
- è pervenuta all'ufficio del magistrato,
- dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

La disposizione (art. 109 DPR 115/2002) prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Diversamente opinando, ossia facendo decorrere gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione si determinerebbe un pregiudizio per i diritti del richiedente. Infatti, in tal modo, si farebbe dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio da una circostanza non addebitabile al richiedente, ma che dipende dalla durata

dell'esame della richiesta da parte del competente Consiglio dell'Ordine, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire (*Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020*).

Conclusioni

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'avvocato, giacché il provvedimento del Tribunale ha erroneamente fatto decorrere gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio dalla data del provvedimento del Consiglio dell'Ordine. La pronuncia impugnata viene cassata con rinvio della causa al Tribunale, in persona di altro magistrato, anche per la decisione sulle spese di legittimità.

[CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 3050/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI-2 CIVILE

Ordinanza 4 dicembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3050

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Presidente -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23135/2019 R.G., proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall'avv. Villeado Craia, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia Vecchia n. 670, presso l'avv. Maria Chiara Morabito.

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - resistente -

avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Macerata, depositata in data 8.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'avv. P.F. ha adito il tribunale di Macerata, chiedendo la liquidazione del compenso per l'attività di difesa svolta nell'ambito di un giudizio penale a carico di R.L., ammesso al gratuito patrocinio.

Con decreto 17 settembre 2018, il Giudice monocratico di Macerata ha liquidato il compenso per la sola attività di studio della pratica, pari all'importo di Euro 225,00, oltre accessori.

L'opposizione proposta dal difensore, volta ad ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attività di introduzione e istruzione della causa, è stata respinta dal tribunale, sull'assunto che, alla data dell'udienza del 28.9.2017, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione.

Inoltre, secondo il giudice di merito, a tale udienza il ricorrente era presente in sostituzione del difensore di fiducia e non aveva poi presenziato all'udienza di discussione.

La cassazione dell'ordinanza è chiesta da P.F. con ricorso basato su un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 109, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda e quindi dal (OMISSIS), per cui l'attività svolta all'udienza del 28.9.2017 doveva essere remunerata, con imposizione del relativo onere a carico dello Stato.

In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto acquisire d'ufficio gli atti del procedimento di ammissione per verificare la data di presentazione della domanda, poichè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, u.c., prevede non una facoltà, ma un obbligo del giudice di acquisire le necessarie informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia sull'istanza di liquidazione.

Il motivo è fondato.

Il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva partecipato all'udienza del 28.9.2017, ma ha infondatamente ritenuto che l'avv. P. fosse intervenuto in sostituzione del difensore di fiducia.

Dal verbale prodotto in atti si evince, al contrario, che il difensore di fiducia - avv. Cricenti - non era comparso in udienza e che il ricorrente era stato nominato in sua sostituzione, formulando la richiesta di interrogatorio dell'imputato e riservandosi di produrre documentazione (cfr. verbale del (OMISSIS)).

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata - inoltre - presentata il (OMISSIS), prima dell'udienza del 28.9.2017 in cui l'avv. P. era stato incaricato della difesa d'ufficio.

Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020).

La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell'ordine, è, quindi, incorsa nella violazione denunciata.

Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021.